



COMUNE DI Sonico
PROVINCIA DI BRESCIA

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ACCIOTTOLATI DI VIA CESARE BATTISTI E PREDISPOSIZIONE INTERRAMENTO RETI TECNOLOGICHE

Elaborato:

CSA Semplificato

Data Aprile 2021	Rev. 01	Verificato	Controllato	Approvato	Scala /	Codice Elaborato
---------------------	------------	------------	-------------	-----------	------------	------------------

COMMITTENTE Comune di Sonico Piazza 4 Novembre n.1 25048 - Sonico (BS)	PROGETTAZIONE Ufficio Tecnico COMUNE DI SONICO	

00	Aprile 2021	
emissione/revisione	data	riferimento emissione / revisione

Art. 1: Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto le opere di riqualificazione degli acciottolati di via Cesare Battisti e la predisposizione dell'interramento delle reti tecnologiche.

Art. 2: Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo delle opere aggiuntive ammonta a €120.000,00 comprensivi di IVA, oneri per la sicurezza e spese per RUP.

Lavori

Opere	€.	96.450,46		
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€.	<u>500,00</u>		
TOTALE LAVORI	€.	96.950,46	€.	96.950,46

Somme a disposizione

IVA su lavori 10%	€.	9.695,05	
Oneri RUP 2%	€.	1.939,01	
Spese per C.U.C.	€.	1.939,01	
Interramento I.P. Iva inclusa	€.	3.127,06	
Interramento ENEL Iva inclusa	€.	6.100,00	
Arrotondamenti	€.	<u>249,41</u>	
TOTALE SOMME	€.	23.049,54	€. <u>23.049,54</u>
TOTALE INTERVENTO		€.	120.000,00

Art. 3: Importo revisionale

Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi, ai sensi dell'art.33 della Legge 25.02.1986 n° 41.

L'affidamento verrà formalizzato con apposita determinazione di aggiudicazione definitiva del Responsabile del Servizio tecnico che costituirà formale atto di contratto. L'affidamento sarà stipulato "a corpo e a misura" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera dddd) e lettera eeee), del Codice dei contratti, nonché degli articoli 43, commi 6, 7 e 9, del Regolamento generale.

La categoria di lavoro prevista nell'appalto è la seguente:

CATEGORIA PREVALENTE:

Categoria OG3 (Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane) per €96.950,46 (diconsi euro novantaseimilanovecentocinquanta/46).

Art. 4: Cauzione provvisoria

Ai sensi dell'articolo 93 del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una garanzia provvisoria con le modalità e alle condizioni cui alla Documentazione di gara.

Art. 5: Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se il ribasso offerto dall'aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il

10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

2. La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un'impresa bancaria o assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all'Articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 103, commi 4, 5 e 6, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di cui all'articolo 56; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti.
8. Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 6: Consegna ed inizio dei lavori

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo l'avvenuta aggiudicazione con apposita determinazione del Responsabile del servizio tecnico con la redazione di apposito verbale da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

Valgono tutte le disposizioni contenute nel D.M. n°49/2018 e riportate anche nel codice dei contratti di cui al D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i.

Art. 7: Tempo utile e penale per il ritardo

I lavori dovranno essere eseguiti in **70 gg (settanta giorni)** consecutivi a partire dalla data di consegna definitiva dei lavori. L'eventuale ritardo comporta l'applicazione nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo di una penale pari al 1,00 per mille dell'importo contrattuale di aggiudicazione.

Art. 8: Importo di fattura

L'importo che sarà pagato alla Ditta appaltatrice sarà quello dell'ammontare dell'appalto, dedotto il ribasso d'asta offerto in sede di gara.

Art. 9: Pagamenti

Il pagamento avverrà per stati di avanzamento dei lavori al raggiungimento della soglia minima di €45.000,00 di lavori eseguiti.

La liquidazione della fattura che sarà fatta ai sensi delle norme vigenti, avverrà dopo il controllo da parte del Responsabile del Procedimento entro 30 giorni data fattura fine mese.

Art. 10: Qualità di esecuzione e normativa

I lavori dovranno essere eseguiti in accordo ai documenti di progetto (Relazione tecnico-illustrativa e quadro economico, elenco prezzi unitari, computo metrico, elaborato grafico, capitolato speciale d'appalto, PSC), nonché nel rispetto delle regole dell'arte e di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza sul cantiere e previdenziali.

Art. 11: Assicurazione

La Ditta appaltatrice dovrà eseguire i lavori esentando l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione e pertanto dovrà essere munita di idonea assicurazione che garantisca la responsabilità civile per danni causati a terzi e/o all'Amministrazione. La garanzia dovrà essere prestata a partire dalla data di consegna dei lavori.

Art. 12: Variazione dei lavori

L'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'Appalto quelle varianti che non implicino modifiche degli importi stabiliti e che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune senza che l'Impresa possa pretendere compensi aggiuntivi.

Si precisa fin da ora che, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i., l'esecuzione di ulteriori opere edili e/o di ampliamento effettuate alle stesse condizioni di prezzo e modalità già previste nel Computo Metrico Estimativo o con apprestamenti di concordamenti nuovi prezzi la cui esecuzione non altera la natura generale del contratto potranno essere effettuate nell'ambito del recupero dell'intero importo derivante dal ribasso d'asta proposto anche in eccesso al 15%.

Art. 13: Coordinamento lavori e sicurezza

L'Impresa appaltatrice ha la responsabilità dei lavori e pertanto tutte le forniture dovranno essere concordate con la stazione appaltante entro i termini e tempi stabiliti.

All'impresa è richiesta la presentazione de POS redatto per gli specifici lavori con allegati tutti i documenti previsti dal DM 81/08 e s.i.m.

L'impresa esecutrice dovrà presentare il programma lavori in base alle proprie capacità e risorse organizzative. Detto programma adattato sarà quindi sottoscritto dall'appaltatore e diventerà vincolante ai fini contrattuali. Eventuali modifiche al programma dei lavori dovranno comunque essere sottoposte all'approvazione del Committente e comunque non potranno dare luogo a diminuzioni e/o allungamenti del tempo complessivo a disposizione dell'impresa per dare compiuti i lavori.

Art. 14. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori superiore a 70 (settanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del Codice dei contratti.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 6 è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al precedente comma.

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi.

Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a

credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

Art. 15. Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

Il Progettista/Resp. Servizio Tecnico
(ing. Fabio Gaioni)

firmato digitalmente